REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Servizio del Personale

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA NELL'AMBITO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 24 MESI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI 24 MESI.

Sommario:

1	Amministrazione Aggiudicatrice	3
2	Oggetto dell'appalto.	3
3	Valore dell'appalto e durata	3
4	Documentazione di gara	4
5	Chiarimenti	4
6	Termini e modalità di ricezione delle offerte	4
7	Procedura di aggiudicazione	9
8	Criteri di aggiudicazione	10
9	Modalità di espletamento del servizio	10
10	Subappalto	10
11	Avvalimento	11
12	Anomalia dell'offerta	12
13	Validità dell'offerta	13

14	Requisiti di partecipazione	13
15	Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti	20
16	Garanzie	21
17	Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni	23
18	Comunicazioni inerenti la procedura di gara	24
19	Controllo sul possesso dei requisiti	25
20	Obblighi contrattuali	25
21	Stipula del contratto	25
22	Procedimento per la verifica di regolare esecuzione	26
23	Esito della verifica di regolare esecuzione	27
24	Penalità nell’esecuzione e risoluzione contrattuale	27
25	Controversie	27
26	Diritto di accesso	28
27	Tutela dei dati personali	28
28	Norme di rinvio	28

1 Amministrazione Aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale - - viale Merello, 86 09123 Cagliari. Telefono 070/27991 Fax 070/272086 – P. IVA 02629780921.

2 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di brokeraggio, di cui all' Allegato II, A, categoria 6 a).

Oggetto del servizio è l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'art.109, comma II, lett.b) del D.Lgs 07 settembre 2005, n.209.

In particolare il broker assicurativo dovrà svolgere, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, agendo per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze dell'Ente Foreste della Sardegna al fine di individuare le coperture assicurative il più possibile aderenti a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi secondo le modalità e le condizioni più convenienti per la stazione appaltante (Cassazione civile sez. III 27 maggio 2010 n. 12973)

L'attività oggetto del presente servizio é meglio individuata all'art. 4 del Capitolato Tecnico.

3 Valore dell'appalto e durata

Il servizio oggetto dell'appalto ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un valore stimato pari ad € 33.350,00, con opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 24 mesi a decorrere dalla data di esercizio dell'opzione, per un valore stimato pari ad € 33.350,00. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Si precisa che l'opzione si sostanzia in un diritto potestativo in capo all'amministrazione, poiché corrisponde dal lato passivo, e quindi in capo all'operatore economico, una posizione di soggezione.

Il valore stimato dell'appalto, per una durata complessiva pari a 48 mesi, comprensivi dell'opzione, ai fini dell'applicazione della normativa di cui al d.lgs. 163/06, è pari ad € 66.700,00.

La provvigione è remunerativa di tutta l'attività effettuata dal broker dalla data di stipula del contratto alla data di scadenza dello stesso.

La stima dell'importo a base d'asta, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, è stata effettuata in ragione delle provvigioni corrisposte annualmente dall'Ente Foreste della Sardegna, al broker in carica, per i contratti assicurativi in essere.

La scadenza del contratto di brokeraggio attualmente in corso di esecuzione è fissata al 24.11.2012.

Nell'eventualità in cui risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso all'attuale broker incaricato, Marsh SpA, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze.

Per l'individuazione delle polizze accese e le relative scadenze si rinvia all'art.3 del capitolato tecnico.

Non sono previsti oneri per la sicurezza. Non sussistono rischi da interferenze trattandosi di un'attività di carattere intellettuale(art.26, comma 3bis d.lgs. 80/2008).

4 Documentazione di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Progetto del servizio
- Allegato A – Capitolato tecnico
- Allegato B – Modello per autocertificazione;
- Allegato C – Modello per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato D- Modello GAP;

5 Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico amministrativa e tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata appalti@pec.enteforestesardegna.it entro e non oltre il settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

La stazione appaltante risponderà con pubblicazione nel sito internet http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/ non oltre il terzo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, **a pena di esclusione**, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, sono le seguenti:

I concorrenti dovranno produrre un unico plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, sul quale dovranno essere indicati:

a. il nominativo, la sede, Codice Fiscale e/o P. IVA, i recapiti telefonici, **fax**, e-mail, Posta Elettronica Certificata (facoltativo) dell'impresa, o di tutte le imprese in caso di Raggruppamento Temporaneo Costituendo, si precisa che il numero di fax, o l'indirizzo di posta elettronica costituiscono il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163 del 2006;

b. la dicitura "Offerta per il servizio di brokeraggio**--------CIG----------**, **scadenza** _____

Il plico esterno, così confezionato, dovrà contenere:

1) una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata secondo le suddette modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"BUSTA A - CONTENENTE DOCUMENTAZIONE DI GARA**", contenente i seguenti documenti concernenti l'ammissione:

a) **autocertificazione** concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegata copia di un valido documento di identità personale da scegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 ;

b) **cauzione provvisoria** L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari al 2% dell'importo dell'appalto, (l'importo da considerare ai fini del calcolo della cauzione è pari ad € 33.350,00) da prestare secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D.lgs 163/06 la stessa deve prevedere espressamente**:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante;
- validità per almeno **240** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ex art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L' operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla garanzia la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

c) **dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06. Tale dichiarazione, deve essere presentata a **pena di esclusione**, ex art.75, comma 8

del d.lgs 163/06, potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto b;

d) **dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rinnovare la garanzia provvisoria, per un massimo di ulteriori **240** gg, qualora al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

e) **dichiarazione**, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, come meglio precisato all'art. 14 del presente disciplinare;

f) **dichiarazione** concernente la gestione di un portafoglio assicurativo nel triennio 2099-2011, come meglio precisato all'art. 14 del presente disciplinare;

g) **aver eseguito** negli ultimi tre anni servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per almeno 8 amministrazioni pubbliche, (come definite all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), di cui almeno una con attività istituzionali analoghe a quelle dell'Ente Foreste;

h) **modello GAP- Allegato D** In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate coinvolte nell'esecuzione della presentazione;

i) **capitolato tecnico** firmato in ogni pagina per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;

2. una <u>seconda busta</u> interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità e non trasparente, recante la dicitura **"BUSTA B CONTENENTE OFFERTA TECNICA "** contenente una relazione tecnica illustrativa, articolata in paragrafi nei quali sia possibile individuare con rapidità le caratteristiche corrispondenti ai singoli criteri di valutazione di cui al capitolato tecnico (art. 6). La relazione tecnica deve siglata in ogni pagina dal legale rappresentante, in caso di RTI dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parti al raggruppamento. La relazione tecnica non dovrà eccedere le 20 pagine formato A4 redatte con carattere arial 10. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 642/1972 la pagina é composta da una facciata, 20 pagine corrispondono a 20 facciate. I curriculum vitae possono costituire degli allegati alla suddetta relazione. Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la commissione esaminerà le prime pagine, nel numero richiesto. Se non sarà presentata parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi richiesti la Commissione non effettuerà il confronto a coppie per tali elementi e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

In particolare l'offerta tecnica, dovrà contenere:

a) Progetto di massima per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione. Il concorrente dovrà illustrare sinteticamente le attività che intende porre in essere per l'istituzione del sistema di risk management dell'Ente Foreste della Sardegna, dettagliando gli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, i metodi per l'analisi del rischio e i metodi per l'analisi degli eventi avversi che intende adottare. Il concorrente dovrà inoltre evidenziare quali strumenti intende adottare per la valutazione dei beni da assicurare;
b) Le modalità di assistenza e il supporto offerto per la determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione;
c) Gestione dei sinistri attivi e passivi. Il concorrente dovrà descrivere sinteticamente le procedure che intende adottare per l'attività di gestione dei sinistri e di monitoraggio della trattazione dei sinistri da parte delle Compagnie assicurative;
d) Sistema informatico per la gestione dei sinistri indicando: caratteristiche del software, modalità di accesso e conservazione sostitutiva (delibera CNIPA n. 11/2004 e s.m.i.);
e) Struttura organizzativa. Il concorrente dovrà fornire una sintetica descrizione del modello organizzativo attraverso il quale l'operatore economico intende garantire le prestazioni di cui all'art. 4 del capitolato tecnico. La struttura operativa dovrà garantire la presenza di un responsabile operativo indicando titoli ed esperienza professionale ulteriori rispetto a quelli minimi per l'ammissione di cui all'art. 8 del capitolato tecnico. In ordine al responsabile operativo dovranno essere obbligatoriamente indicati: titoli, esperienza e tipologia del rapporto di lavoro con l'operatore economico. Il concorrente dovrà indicare entro quanti giorni lavorativi, successivi alla chiamata dell'Ente è assicurata la presenza presso la sede dell'Ente, fermo restando che la presenza dovrà essere garantita entro 5 gg dalla chiamata per un minimo di 5 accessi all'anno. Lo staff dedicato all'Ente dovrà essere composto da figure professionali esperte nella materia oggetto del presente appalto. Nello staff dovrà essere **obbligatoriamente** presente un esperto con esperienza almeno quinquennale nella gestione di contratti ed appalti pubblici ed assicurazioni in possesso di diploma di Laurea in Giurisprudenza (laurea magistrale o specialistica ovvero laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento);
f) Formazione ed aggiornamento. Il concorrente dovrà specificare con quali modalità intende effettuare la formazione ai dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna in materia di assicurazioni, in generale, e in materia di applicazione del piano di Risk Management dell'Ente; in particolare dovranno essere descritte le risorse umane proposte per tali attività. Il concorrente dovrà altresì specificare con quali modalità intende assicurare l'aggiornamento costante dei dipendenti dell'Ente Foreste in materia di novità assicurative;
g) Servizi aggiuntivi correlati all'attività oggetto del presente appalto.

ATTENZIONE: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/06, comma 5 quater si chiede di voler dichiarare ed individuare espressamente quali parti dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. Tale dichiarazione dovrà essere congruamente motivata e comprovata, i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, deve essere quindi accompagnata da idonea documentazione che:

1. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
2. fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza.

La dichiarazione sarà comunque vagliata dalla stazione appaltante quanto alla sua fondatezza. (ex multis TAR Emila Romagna, Sez I, 7 gennaio 2010, n.6).

La documentazione su indicata deve essere inserita all'interno della Busta B.

3) una terza busta interna recante, la dicitura **"BUSTA C - CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA"** anch'essa, debitamente sigillata e controfirmata non trasparente, contenente l'offerta economica.
L'offerta economica, dovrà recare la specifica indicazione dell'oggetto dell'appalto Sull'offerta economica, preferibilmente redatta mediante utilizzo o riproduzione dell'*Allegato C – modello per la presentazione dell'offerta economica* predisposto dall'Ente, deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso la competente Agenzia delle Entrate competente per territorio.
L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione delle due percentuali, in cifre ed in lettere, da porre a carico delle compagnie assicuratrici, distinte per rami, RCA e rami diversi da RCA.
L'offerta economica dovrà specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico, che dovranno comunque risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si precisa che i costi della sicurezza, facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 febbraio 2012 n. 1172).
Si precisa che:

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere.

- il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto.

ATTENZIONE: Si consiglia di prestare particolare cura nel confezionamento dell'offerta economica in modo tale da non consentire la leggibilità, anche parziale, dell'offerta economica. La parziale o totale leggibilità costituirà un'irregolarità **non sanabile**. Si suggerisce pertanto a tutti gli operatori di verificare che le modalità di confezionamento prescelte per la presentazione dell'offerta economica siano tali da non permettere la conoscibilità di nessuno degli elementi che la costituiscono (importo, ribasso, etc).

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, recapitate tramite servizio postale di cui al D. Lgs. n. 261/1999, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano è fissato alle **ore 12:00 del giorno _____,** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio su indicato sono irricevibili. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Viale Merello n. 86 - 09123 CAGLIARI.
L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

7 Procedura di aggiudicazione

L'appalto viene aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e dell'art.18 comma 1 lettera c) della L. R. 5/07. È facoltà di questo Ente procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale provvedimento.
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate incongrue.

8 Criteri di aggiudicazione

Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri di cui all'art.6 dell' Allegato A- *Capitolato tecnico.*

9 Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui al Progetto del servizio e al *Capitolato tecnico di gara , ex* art. 279 del D.P.R. 207/20120.

10 Subappalto

Il servizio, ex art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006, può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.
In caso di subappalto, il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, **pena la mancata autorizzazione al subappalto,** indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 cui espressamente si rinvia così come integrato dall'art. 3 – comma 9 – della Legge 13.08.2010 n. 136.
In caso di subappalto il concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,

comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (art. 29, comma 3 del dlgs. 276/2003 , come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5)

11 Avvalimento

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/06.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – **a pena di esclusione** – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49.

Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta richiamata all'articolo 5 del presente disciplinare, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni/documenti di seguito indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);

2. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Il contratto dovrà necessariamente riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
- ogni altro dato utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2,lettere f) e g), Codice dei Contratti).

La dichiarazione sostitutiva deve comunque fornire la prova dell'effettiva disponibilità dei requisiti del soggetto avvalso e non limitarsi ad una semplice attestazione del legame intercorrente tra società appartenenti al medesimo gruppo (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 16 febbraio 2012 n. 810)

L'operatore economico ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato.

A pena di esclusione, il rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario dovrà, altresì, dichiarare:

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell'appalto le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti).

12 Anomalia dell'offerta

La commissione individuerà le offerte anormalmente basse, secondo le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Si procederà a determinare l'anomalia ai sensi del comma II dell'art. 86.

Quando un'offerta sia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 88 d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del D.Lgs 163 del 2006. All'esito del procedimento di verifica la stazione

appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si procederà alla nuova determinazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato.

13 Validità dell'offerta

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, fino a decorrenza di tale ultimo termine l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile (art. 11 comma 7 del d.lgs. 163/06).
Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 163 del 2006 e come specificato all'art. 21 del presente disciplinare di gara, il contratto non sarà stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva esecutiva, resa ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 163 del 2006.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006, le offerte presentate resteranno valide per 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

14 Requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea (ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del d.lgs. 163/06) alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs 163/06 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Capacità

Capacità giuridica: Le imprese dovranno possedere tutti i requisiti riportati nell'allegato "B" Modello di autocertificazione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i soggetti di cui all'art.38 del d.lgs. 163/06, i procuratori speciali (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 18 gennaio 2012 n. 178) e i Vice presidenti o gli amministratori, che esercitano il potere di rappresentanza in funzione vicaria, quando lo statuto della persona giuridica abilita tali soggetti a sostituire in qualsiasi momento il titolare primario della funzione. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 30 gennaio 2012 n. 447) non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

A. Tali soggetti dovranno effettuare la suddetta dichiarazione avvalendosi preferibilmente del modello relativo alle **dichiarazioni personali di cui all'Allegato B.**

Ai sensi del II comma dell'art.38 del D.Lgs 163/06: " *il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica* ***tutte*** *le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c),* ***il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione***.

La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante *(*Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici determinazione n. 1/2010).

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto, ovvero nel caso di professionisti singoli o associati ai sensi della L. n. 1815/39 e ss.mm.ii. (o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.), iscrizione ai relativi albi professionali (in caso di associazione tra professionisti si prega di voler produrre lo statuto dell'associazione), ovvero possesso della qualifica di operatore economico come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, Sez IV, sentenza 23 dicembre 2009;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza;
- Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) D.Lgs. 209/2005 ovvero, in caso di imprese non residenti in Italia, autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 209/2005;
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;
- Avere in essere una polizza assicurativa, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, a garanzia la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società,

iscritte nella sezione E del registro di cui all'art. 109 del d.lgs 209/2005. La copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. In caso di aggiudicazione, l'operatore economico si impegna a tenere in essere detta polizza per tutta la durata dell'incarico.

B. Capacità economiche e finanziarie:

– **fatturato complessivo,** riferito ai tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, non inferiore a € 2.000.000,00. N.B. Il mezzo di prova per dimostrare il possesso del requisito è costituito da bilanci o i documenti tributari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara che alla stessa data, risultano depositati; qualora la data di pubblicazione del bando di gara cada in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi(es bando pubblicato tra il 1 giugno e il 30 settembre 2011 laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione della dichiarazione dei redditi) il concorrente potrà dichiarare e documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione del fatturato conseguito nel triennio per il quale risultano depositati i bilanci o i documenti fiscali e tributari(determina autorità vigilanza n. 5/09).

– **aver gestito** nel triennio 2009-2011 portafogli assicurativi per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore a € 6.000.000,00.

C. Capacità tecnica:

- Aver eseguito negli ultimi tre anni servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per almeno 8 amministrazioni pubbliche, (come definite all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), di cui almeno una con attività istituzionali analoghe a quelle dell'Ente Foreste.

Sono attribuite all'Ente Foreste della Sardegna, ex art. 3 della L.R. 24/99, le seguenti funzioni:

a) *amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale; b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;*

c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati e a tutti gli altri interventi di protezione civile;

d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 50 del regio decreto - legge n 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da

vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

d-bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti;

e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;

f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;

g) promuovere, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente;

g-bis) gestire centri di allevamento e recupero della fauna selvatica (ex URF articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998) (;

h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;

l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;

m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;

n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati;

nl) rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi.

PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06).

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, **a pena di esclusione**, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

- **Parti del servizio**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

- **Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti**

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato B), art. 6 del presente disciplinare, concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE e da eventuali procuratori e Vice presidenti o amministratori, che esercitano il potere di rappresentanza in funzione vicaria, quando lo statuto della persona giuridica abilita tali soggetti a sostituire in qualsiasi momento il titolare primario della funzione. (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 30 gennaio 2012 n. 447).

- **Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 è fatto DIVIETO a tutti i **consorziati esecutori** del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7 è fatto inoltre DIVIETO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale**.**

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

- **Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva**

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall'art. 17 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese componenti della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti gli operatori economici sono certificati o in possesso della dichiarazione.

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI

- **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

- **Dichiarazioni obbligatorie**

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice

civile, **costituiti prima della gara,** o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06.
- Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUITO** la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti).

DISCIPLINA SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL CODICE CIVILE, COSTITUENDI

❖ **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante che costituirà il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8).

❖ **Dichiarazioni obbligatorie**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- da parte dei legali

rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

❖ **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUENDO**, la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

15 Situazioni di collegamento e controllo tra le imprese concorrenti

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì ammessa la partecipazione separata di RTI ed Imprese ad esse aderenti, in tale evenienza si procederà all'esclusione sia dell'RTI che delle singole Imprese.

Verranno, inoltre, escluse le imprese per le quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par – condicio* fra i concorrenti (collegamento sostanziale).

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o in consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Sono altresì escluse le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti dichiarano di aver formulato l'offerta autonomamente e, secondo l'allegato modello B, alternativamente:

- □ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto;
- □ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- □ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. (*N.B. In questo caso la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta)*

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

16 Garanzie

Cauzione provvisoria:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/06, l'impresa partecipante dovrà presentare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto da prestare secondo le modalità prescritte e da inserire nella "**Busta A contenente Documentazione di gara"** di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione
b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione, le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente quanto prescritto all'art. 6, punto 1, lettera b) del presente disciplinare.

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a. questa dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, ex art. 75, comma 8 del d.lgs 163/06 dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). Tale impegno dovrà essere prodotto anche da coloro che costituiscano la garanzia secondo le modalità di cui al punto b)

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.

L'operatore economico che intende fruire della suddetta riduzione, dovrà allegare alla cauzione documentazione attestante la relativa certificazione di qualità, mediante produzione in alternativa:

- della certificazione in originale;
- di autocertificazione avente ad oggetto il possesso della certificazione o di copia autenticata della stessa prodotte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La cauzione dovrà avere una validità minima almeno pari a 240 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto –Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163 del 2006 la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Cauzione definitiva:

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma 1, del d.lgs.163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15gg a semplice richiesta della stazione appaltante.

17 Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

Nomina del seggio e della Commissione di gara

In un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e antecedente all'apertura della prima seduta pubblica di gara la Stazione appaltante procederà alla nomina di:

A) un seggio di gara deputato alla sola preliminare valutazione della regolarità della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione delle offerte, composto da tre persone di cui almeno un componente appartenente al servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti;

B) una commissione di gara deputata alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica composta, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 163 del 2006 e 49 L.R. 5/07, da tecnici esperti nel settore oggetto dell'appalto e presieduta da un dirigente.

Del provvedimento di nomina del seggio e della commissione verrà data comunicazione nel corso della prima seduta di gara.

Seduta pubblica per la valutazione della regolarità amministrativa delle offerte

La gara sarà dichiarata aperta il primo giorno feriale successivo alla scadenza, di cui all'art.6, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello, 86 Cagliari. La seduta di gara è pubblica; potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.

Nel corso della seduta il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica per quei partecipanti che superino positivamente la verifica di cui ai precedenti punti e alla constatazione della presenza dei contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* tra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto o via fax o via e-mail a completare o a fornire chiarimenti opportuni nei limiti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 163/06.

Sedute riservate per la valutazione delle offerte

La commissione di gara, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla valutazione sia della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, i cui risultati verranno resi noti nella seduta di gara di apertura dell'offerta economica.

Seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e aggiudicazione provvisoria

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte, dalla commissione, in seduta pubblica, in cui si procederà all'esame e alla verifica delle offerte economiche presentate ed alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 121 del DPR 207/2010 il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Il verbale di gara verrà pubblicato sul sito internet www.sardegnaambiente.it/foreste, alla pagina relativa alla presente procedura.

Controlli sul possesso dei requisiti e aggiudicazione definitiva esecutiva

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato (per quanto concerne nel dettaglio il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si veda il seguente art. 19.

A seguito dell'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 3 L.R. 5/2007 e dell'art 11 comma 8 D. Lgs. 163 del 2006 all'aggiudicazione definitiva ed efficace.

18 Comunicazioni inerenti la procedura di gara

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail, come previsto all'art.6 del presente disciplinare. In particolare, le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

19 Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 05/2007, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede, anche a mezzo fax, all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali dichiarati in sede di gara.

Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e procede a nuova aggiudicazione. Si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato.

Si ricorda che qualora il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 14. lett. C) sia stato maturato, anche parzialmente, mediante prestazione di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici, sarà cura dell'amministrazione richiedere i suddetti certificati. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (art.18 L. 241/90) .

20 Obblighi contrattuali

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

21 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Nel termine di cui all'art. 19 l'aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria, al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, dovranno far pervenire alla

stazione appaltante la documentazione comprovante il possesso requisiti relativi alla capacità tecnica ed economico finanziaria dichiarati in sede di gara.
L'aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:
a) Certificato di iscrizione al registro delle imprese con dicitura antimafia;
b) certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all'articolo 17 del presente capitolato;
c) in caso di R.T.I. dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.
Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva esecutiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.
Qualora invece la suddetta documentazione non sia prodotta o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara e alla nuova aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett a) D.Lgs. 163 del 2006, verrà data comunicazione, dell'aggiudicazione definitiva esecutiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax o all'indirizzo di Posta elettronica Certificata indicato in sede di partecipazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

22 Procedimento per la verifica di regolare esecuzione

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di regolare esecuzione ritenga necessari.

Il direttore dell'esecuzione procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

La regolare esecuzione sarà verificata in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 4 del capitolato tecnico e secondo le scadenze ivi indicate.
Della verifica di regolare esecuzione é redatto processo verbale che deve contenere una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei dati essenziali relativi all'appalto.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

23 Esito della verifica di regolare esecuzione

In caso di esito positivo della verifica, al termine del contratto, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali viene rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

In caso di inesattezza della prestazione, ferma l'applicazione delle penali previste dall'art. 10 del capitolato tecnico, e salvo il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, assegna allo stesso un termine per adempiere *(art. 321 DPR 207 del 2010)*. In tal caso tutti gli oneri e le spese eventualmente sostenute per l'adeguamento del servizio o della fornitura saranno a spese dell'esecutore.

24 Penalità nell'esecuzione e risoluzione contrattuale

Si rinvia all'art.10 del capitolato tecnico

25 Controversie

Per ogni controversia che potrebbe insorgere tra l'Amministrazione e l'impresa esecutrice, il foro competente sarà quello di Cagliari. E' escluso il giudizio arbitrale ex. Art. 241, comma 1bis del d.lgs. 163/06.

26 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e 13 del D.Lgs n. 163/2006.

27. 1 Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti.

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

27 Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i..

I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

28 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010, nonché alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

IL Direttore del Servizio

Angela Pisano

MD/dott. C.C.Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti